Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i trasporti e il turismo

2023/0164(COD)

18.9.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo
(COM(2023)0270 – C9-0189/2023 – 2023/0164(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatrice: Caroline Nagtegaal

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo
(COM2023)0270 – C9-0189/2023 – 2023/0164(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0270),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0189/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1], ,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... [2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per la pesca,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 7

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. ***Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, i loro equipaggi e l'ambiente introducendo*** una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza.	(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. ***L'introduzione della possibilità di*** una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza***, apporterebbe alcuni benefici in termini di protezione di tali pescherecci e dei loro equipaggi***. ***Tuttavia, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione ex ante e un'analisi costi-benefici dell'estensione dell'ambito di applicazione ai pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di evitare oneri amministrativi a carico delle autorità di inchiesta nazionali.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Alla luce di quanto affermato, è opportuno che l'EMSA organizzi ***corsi*** di formazione su tecniche specifiche e su nuovi sviluppi e tecnologie che possano essere pertinenti per le inchieste sugli incidenti in futuro. Tale formazione dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, che sono particolarmente pertinenti in vista del pacchetto "Pronti per il 55 %", e sull'automazione, nonché sulle norme del regolamento generale sulla protezione dei	(12) Alla luce di quanto affermato, è opportuno che l'EMSA organizzi ***regolarmente sessioni*** di formazione ***e programmi di certificazione*** su tecniche specifiche e su nuovi sviluppi e tecnologie che possano essere pertinenti per le inchieste sugli incidenti in futuro. Tale formazione dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, che sono particolarmente pertinenti in vista del pacchetto "Pronti per il 55 %", e sull'automazione, nonché sulle norme del regolamento generale sulla protezione dei

dati (GDPR).	dati (GDPR).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Al fine di garantire che gli allegati siano aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati alla luce delle modifiche del diritto marittimo internazionale, come disciplinato dall'IMO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"* del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 2 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la lettera d) è ***soppressa;***	(b) la lettera d) è ***sostituita dalla seguente:***
	d) pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, a meno che l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza sulla base di una prima valutazione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta ***effettua*** una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.	Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta ***può effettuare*** una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo molto grave che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel decidere se un sinistro o incidente marittimo che si verifica sottobordo, a barca ormeggiata o in porto, in cui sono coinvolti lavoratori portuali o occupati a terra, si sia verificato direttamente in relazione all'esercizio di una nave e sia pertanto oggetto di un'inchiesta di sicurezza, occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento e alla pertinenza della struttura, dell'attrezzatura, delle procedure, dell'equipaggio e della gestione della nave per l'attività in corso.	6. Nel decidere se un sinistro o incidente marittimo che si verifica sottobordo, a barca ormeggiata o in porto, in cui sono coinvolti lavoratori portuali o occupati a terra, si sia verificato direttamente in relazione all'esercizio di una nave e sia pertanto oggetto di un'inchiesta di sicurezza, occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento e alla pertinenza della struttura, dell'attrezzatura, delle procedure, dell'equipaggio e della gestione della nave per l'attività in corso. ***Ove necessario, viene compilata una lista di controllo per la salute e la sicurezza.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'inchiesta di sicurezza è avviata subito dopo il verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro ***i due mesi successivi***.	7. L'inchiesta di sicurezza è avviata subito dopo il verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro ***il mese successivo***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 - lettera a
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Inchieste di sicurezza parallele in merito al medesimo sinistro o incidente marittimo sono strettamente limitate ai casi eccezionali. In simili casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le ragioni per le quali sono condotte tali inchieste parallele. Gli Stati membri che conducono inchieste di sicurezza parallele cooperano tra di loro. In particolare, gli organi inquirenti interessati si scambiano ogni ***pertinente*** informazione acquisita nel corso delle loro rispettive inchieste, segnatamente al fine di raggiungere per quanto possibile conclusioni comuni.	Inchieste di sicurezza parallele in merito al medesimo sinistro o incidente marittimo sono strettamente limitate ai casi eccezionali. In simili casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le ragioni per le quali sono condotte tali inchieste parallele. Gli Stati membri che conducono inchieste di sicurezza parallele cooperano tra di loro. In particolare, gli organi inquirenti interessati si scambiano ***tempestivamente*** ogni informazione acquisita nel corso delle loro rispettive inchieste, segnatamente al fine di raggiungere per quanto possibile conclusioni comuni.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 - lettera b
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Durante l'esecuzione dell'inchiesta sulla sicurezza marittima, gli Stati titolari di interessi rilevanti, nella misura del possibile, dovrebbero assistere lo Stato membro o gli Stati membri che effettuano le inchieste sulla sicurezza marittima nell'accesso ***alle*** informazioni ***pertinenti*** per l'inchiesta sulla sicurezza marittima. L'inquirente o gli inquirenti che effettuano un'inchiesta sulla sicurezza marittima dovrebbero inoltre avere accesso agli ispettori governativi, ai funzionari del servizio guardacostiero, agli operatori del	1 bis. Durante l'esecuzione dell'inchiesta sulla sicurezza marittima, gli Stati titolari di interessi rilevanti, nella misura del possibile, dovrebbero assistere lo Stato membro o gli Stati membri che effettuano le inchieste sulla sicurezza marittima nell'accesso ***a tutte le*** informazioni per l'inchiesta sulla sicurezza marittima. L'inquirente o gli inquirenti che effettuano un'inchiesta sulla sicurezza marittima dovrebbero inoltre avere accesso agli ispettori governativi, ai funzionari del servizio guardacostiero, agli operatori del

servizio di traffico marittimo, ai piloti e ad altro personale marittimo dello Stato titolare di interessi rilevanti.	servizio di traffico marittimo, ai piloti e ad altro personale marittimo dello Stato titolare di interessi rilevanti.
	Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di realizzare l'inchiesta di sicurezza in modo imparziale, l'autorità di inchiesta è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatole.	Al fine di realizzare l'inchiesta di sicurezza in modo imparziale ***e di evitare eventuali conflitti di interessi***, l'autorità di inchiesta è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatole.
	Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta ***possono essere*** estesi alla raccolta ***e*** all'analisi di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implichino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.	3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta ***sono*** estesi alla raccolta***,*** all'analisi e ***al trattamento*** di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implichino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.
	Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:	4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni ***e i mezzi tecnologici*** pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) richiedere l'assistenza della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione ***agevola*** lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze in seno alle autorità di inchiesta e tra di esse offrendo ***una*** formazione sui nuovi sviluppi giuridici e tecnologici, sulle tecniche e sugli strumenti specifici e sulle tecnologie relative alle navi, alle loro attrezzature e operazioni.	1. La Commissione ***e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) agevolano*** lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze in seno alle autorità di inchiesta e tra di esse offrendo ***regolarmente sessioni di*** formazione ***e certificazioni*** sui nuovi sviluppi giuridici e tecnologici, sulle tecniche e sugli strumenti specifici e sulle tecnologie relative alle navi, alle loro attrezzature e operazioni.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 17 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta delle autorità di inchiesta degli Stati membri e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, la Commissione ***fornisce*** sostegno operativo a tali Stati membri nell'esecuzione delle loro inchieste di sicurezza. Tale sostegno comprende la fornitura di attrezzature o strumenti analitici specializzati, nonché di competenze specialistiche.	2. Su richiesta delle autorità di inchiesta degli Stati membri e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, la Commissione ***e l'EMSA forniscono*** sostegno operativo ***e tecnologico*** a tali Stati membri nell'esecuzione delle loro inchieste di sicurezza. Tale sostegno comprende la fornitura di attrezzature o strumenti analitici specializzati, nonché di competenze specialistiche.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 2 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione e l'EMSA forniscono alle autorità di inchiesta una formazione specifica sull'uso delle tecnologie e delle attrezzature investigative nonché sulle nuove tecnologie legate agli sviluppi del trasporto marittimo.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***all'articolo*** 20 ***il quarto comma*** è sostituito dal seguente:	(17) ***l'articolo*** 20 è sostituito dal seguente:

Or. en

(32009L0018)

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
La Commissione ***può aggiornare***, nel rispetto dell'ambito di applicazione della presente direttiva, le definizioni ***nonché i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO contenuti nella direttiva stessa,*** al fine di ***adeguarli ai nuovi provvedimenti della Comunità o*** dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore.	La Commissione, nel rispetto dell'ambito di applicazione della presente direttiva, ***adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 bis per modificare la presente direttiva aggiornando*** le definizioni ***e gli allegati*** al fine di ***conformarsi alle modifiche del diritto marittimo internazionale, come disciplinato dall'IMO, nonché per aggiornare i riferimenti ad altri atti dell'Unione e agli strumenti*** dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore.

Or. en

(32009L0018)

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

(32009L0018)

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
Con la stessa procedura la Commissione può altresì modificare gli allegati.	***soppresso***

Or. en

(32009L0018)

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) è inserito il seguente

articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riguarda una modifica della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva istituisce un sistema di inchieste di sicurezza finalizzato a trarre insegnamenti dagli incidenti marittimi e a evitare che si ripetano. Gli incidenti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono oggetto di indagini per migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino.

Obiettivo della revisione della direttiva è migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino. L'attuale quadro normativo dell'UE dovrebbe essere aggiornato al fine di i) mantenere, ove necessario e proporzionato, le norme UE, ii) assicurarne la corretta attuazione e iii) eliminare eventuali sovrapposizioni di obblighi e incoerenze tra atti legislativi correlati. L'obiettivo generale è fornire un quadro giuridico chiaro, semplice e aggiornato che aumenti il livello generale di sicurezza.

La relatrice propone alcuni emendamenti finalizzati a un pieno allineamento al diritto marittimo internazionale, all'adozione di un approccio realista in relazione all'ambito di applicazione e alle inchieste di sicurezza, nonché alla garanzia di una maggiore sicurezza per i lavoratori portuali coinvolti in incidenti marittimi.

In primo luogo, la proposta prevede che l'inchiesta di sicurezza sia avviata entro due mesi dall'incidente. La relatrice propone di abbreviare tale periodo per rendere più efficiente ed efficace il processo di indagine.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la Commissione europea suggerisce di prestare maggiore attenzione alle cause degli incidenti e dei sinistri che coinvolgono i pescherecci. Analizzando le possibili conseguenze dell'inclusione dei pescherecci più piccoli nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la relatrice ha sollevato alcuni dubbi circa la praticabilità di un ambito di applicazione esteso. Malgrado i potenziali vantaggi di un coinvolgimento agevolato degli Stati membri nello svolgimento di indagini sui sinistri dei pescherecci di piccole dimensioni, sulla base di dati standardizzati relativi ai sinistri, l'inclusione dei pescherecci più piccoli nell'ambito di applicazione della presente direttiva può incidere notevolmente sulle risorse disponibili delle autorità di inchiesta degli Stati membri. In sintesi, si tratta di una questione di praticabilità dal punto di vista degli Stati membri.

Infine, la relatrice ritiene che la direttiva debba essere in linea con il diritto marittimo internazionale e, di conseguenza, con la legislazione dell'IMO. Ciò significa che le disposizioni della direttiva dovrebbero essere sufficientemente flessibili (attraverso riferimenti dinamici alla legislazione internazionale) per poter essere adeguati a seguito di eventuali modifiche della legislazione dell'IMO.